

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### N. 19/RE DEL 27 GENNAIO 2023

Pratica n. 88/RE del 23/01/2023

<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>		<b>AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA</b>		
<b>CODICE CRAM</b>	<b>DG.007.01.7F</b>	<b>Ob.Funz.: B01GEN</b>	<b>CIG:=====</b>	<b>CUP:=====</b>

<b>OGGETTO</b>	rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, a favore <b>Azienda Agricola Crocetti Antonella</b> per l'uso ed il godimento dell'immobile sito in Comune di Canino, località Riminino.
----------------	---

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI  NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE  ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (nome e cognome)		RESPONSABILE P.O. (Dott.ssa Vianella Di Pietro)		DIRIGENTE DI AREA (Dott. Vincenzo Rosario Robusto)			
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> (Dott.ssa Vianella Di Pietro)							
<b>CONTROLLO FISCALE</b>							
ISTRUTTORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
<b>CONTROLLO CONTABILE</b>							
<i>A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE</i>				<i>A CURA DEL A.C.B.</i>			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
<b>2023</b>	<b>E</b>	<b>3.01.03.01.003.01</b>	<b>851,31</b>	<b>2023</b>	<b>65</b>	<b>25-01-23</b>	<b>7290</b>
ISTRUTTORE (Mariastella Aversa)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)		DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)		
Firmato: Mariastella Aversa							

### PUBBLICAZIONE

PUBBLICAZIONE N° 19/RE DELL'ALBO DELL'AGENZIA DATA, lì 27/01/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****N. 19/RE DEL 27 GENNAIO 2023**

**OGGETTO:** rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, a favore **Azienda Agricola Crocetti Antonella** per l'uso ed il godimento dell'immobile sito in Comune di Canino, località Riminino

**IL DIRIGENTE DELL'AREA**

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del Dott. Andrea Napoletano;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 luglio 2022, n. 73/RE, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al C.d.A., è stato nominato Direttore Generale facenti funzioni di ARSIAL l'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore Generale f.f. n. 584/2022, è stato confermato quanto disposto con la Determinazione del Direttore Generale 29 Settembre 2016, n. 480, e successive determinazioni nn. 572-589-815/2019, n. 4-179/2021, n. 584-RE/2022, n. 640-RE/2022 e n. 703-RE/2022 relative al conferimento della delega ai dirigenti dell'Agenzia per l'adozione di atti di gestione, relativamente ad "assunzione impegni di spesa di importo non superiore a 15.000,00.= euro", o ad "assunzione di impegni di spesa per l'affidamento, esclusivamente mediante mercato elettronico, e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro", oltre che per l'emanazione di provvedimenti a rilevanza esterna, attuativi degli atti di pianificazione assunti dall'Organo di Amministrazione, denominati "determinazioni dirigenziali";
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche;
- VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "Legge di contabilità regionale";
- VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui

all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024";

VISTA la Deliberazione del CdA 16 Settembre 2022, n. 104/RE con la quale è stata adottata la variazione n. 3 – Bilancio di previsione 2022-2024 – Assestamento generale di bilancio - Verifica salvaguardia equilibri di bilancio 2022-2024";

VISTA la legge regionale 23 Novembre 2022 n. 19 relativa all'approvazione del suddetto assestamento;

VISTO l'articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO l'articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all'esercizio provvisorio ed alla gestione provvisoria;

VISTO la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stata disposta la presa d'atto dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 approvata con legge regionale del 27 dicembre 2022, n. 21, recante: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie.)";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2/CS del 30 Dicembre 2022, con la quale è stato, altresì, preso atto che l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2023 è gestito secondo i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, sulla base degli stanziamenti di spesa per l'anno 2023, approvati ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la circolare "Indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio Regionale" della Regione Lazio acquisita in data 12/01/2023, prot. n. 0000310/2023;

VISTA la circolare del Direttore Generale f.f. prot. n. 4 del 17/01/2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio dell'Arsial, anno 2023;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle nuove normative di legge (D.M. n. 132/2020) con le quali è stato stabilito che le Regioni e gli Enti locali rifiutano le fatture elettroniche se "non contengono in maniera corretta numero e data dell'atto amministrativo d'impegno di spesa;

NON ACQUISITO dall'ANAC il codice CIG in quanto la presente determinazione non riguarda una gara e dal Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica il CUP in quanto non riguarda investimenti pubblici o progetti;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale istitutiva di ARSIAL del 10 gennaio 1995, n. 2, e ss.mm.ii., i beni della riforma fondiaria dell'ERSAL, già Ente Maremma, sono divenuti parte integrante del patrimonio dell'Agenzia;

ATTESO che, nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il cespite sito in Comune di Canino, località Riminino, censito al catasto di detto Comune al foglio 31 particella 176, cat. C/2, con consistenza di mq 256,00 pervenuto a seguito dell'emanazione della Sentenza della Corte di Appello di Roma del 1° Aprile 2014;

ATTESO che, in ossequio alla Determinazione dirigenziale n. 548 del 05/10/2017, formalizzata con Atto di Concessione Amministrativa Rep. n. 155 del 15/12/2017, l'immobile sopra descritto, per essere destinato a magazzino, è stato affidato in Concessione Amministrativa onerosa alla sig.ra Crocetti Antonella, per la durata di anni cinque, con scadenza in data 14/12/2022, il cui canone annuo, ai sensi dell'art. 16 comma 4/c del Regolamento regionale 7/09, è stato quantificato in **€ 851,31**;

CONSIDERATO che nella Concessione Amministrativa Rep. n. 155/2017, per mero errore, era stato indicato il nominativo del concessionario Crocetti Antonella e pertanto risulta necessario modificarne l'intestazione in Azienda Agricola Crocetti Antonella;

ATTESO che, con nota acquisita da ARSIAL in data 15/11/2022, al prot. 11272, l'Azienda Agricola Crocetti Antonella, ha chiesto il rinnovo della concessione amministrativa;

ATTESO che con nota acquisita al prot. 12738 del 22/12/2022 l'Azienda Agricola Crocetti Antonella ha sottoscritto, per accettazione, la proposta di rinnovo della concessione amministrativa, prot. 12283 del 12/12/2022, da eseguirsi con le modalità e condizioni meglio descritti nella predetta nota ARSIAL, ovvero alla corresponsione del canone annuo stabilito in **€ 851,31**;

ATTESO che il concessionario è in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino alla scadenza della Concessione Amministrativa Rep. 155/2017;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Regolamento regionale 7/09, procedere al rinnovo della concessione amministrativa onerosa a favore dell'Azienda Agricola Crocetti Antonella;

CONSIDERATO che il Dirigente dell'Area ha individuato, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, quale responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Vianella Di Pietro;

SU PROPOSTA ed istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA;

## DETERMINA

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

**DI RINNOVARE** la concessione amministrativa pluriennale, ai sensi dell'art. 21 – comma 1, del Regolamento regionale 7/09, del cespite sito in Comune di Canino, località Riminino, censito al catasto di detto Comune al foglio 31 particella 176, cat. C/2, della consistenza di mq 256,00, a favore dell'**Azienda Agricola Crocetti Antonella**, Via Genova n. 18, P. IVA 01689770566;

**DI DETERMINARE** ai sensi dell'art. 16 - comma 4/c del Regolamento regionale 7/09, l'importo del canone annuo in **€ 851,31=**, che il concessionario dovrà corrispondere ad ARSIAL, a compenso per l'uso ed il godimento del descritto cespite immobiliare, a decorrere dal 01/01/2023;

**DI ACCERTARE** l'importo di **€ 851,31** per **canone di concessione** dei beni immobili di proprietà dell'Agenzia in provincia di Viterbo, sul cap. **3.01.03.01.003.01** del bilancio di previsione 2022-2024, esercizio anno 2023;

**DI APPROVARE** l'allegato "A", costituente la bozza dell'atto di concessione pluriennale onerosa da sottoscrivere con il concessionario.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D. Lgs 33/2013	23				X		X	
D. Lgs 33/2013	30				X		X	

**ATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI FABBRICATO****TRA**

**L'Agazia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio**, con sede in Roma Via Rodolfo Lanciani n. 38, CF 04838391003 - di seguito più brevemente denominata "**ARSIAL**" o "**Agazia**", rappresentata nel presente atto dal Commissario dott. Andrea Napoletano, nominato con Decreto del Presidente Vicario della Regione Lazio n. T00205 del 30 Dicembre 2022.

"proprietaria"

**E**

**L'Azienda Agricola Antonella Crocetti**, Via Genova n. 18 – Canino P. IVA 01689770566, di seguito più brevemente denominata "concessionario".

"concessionario"

**P R E M E S S O**

- che nel patrimonio immobiliare di ARSIAL è compreso, tra l'altro, il cespite sito in Comune di Canino, località Riminino, censito al catasto di detto Comune al foglio 31 particella 176, cat. C/2, con consistenza di mq 256,00, pervenuto a seguito dell'emanazione della Sentenza della Corte di Appello di Roma del 1° aprile 2014;
- che con Determinazione dirigenziale n. 548 del 05/10/2017, formalizzata con Atto di Concessione Amministrativa Rep. n. 155 del 15/12/2017, l'immobile sopra descritto per essere destinato a magazzino, è stato affidato in Concessione Amministrativa onerosa alla sig.ra Crocetti Antonella, per la durata di anni cinque, con scadenza in data 14/12/2022, il cui canone annuo, ai sensi dell'art. 16 comma 4/c del Regolamento regionale 7/09, è stato quantificato in € 851,31=;
- che, nella Concessione Amministrativa Rep. n. 155/2017, per mero errore era stato indicato il nominativo del concessionario Crocetti Antonella e pertanto risulta necessario modificarne l'intestazione in Azienda Agricola Crocetti Antonella;
- che con nota acquisita da ARSIAL in data 15/11/2022, al prot. 11272, l'Azienda Agricola Crocetti Antonella, ha chiesto il rinnovo della concessione amministrativa;

- che con nota acquisita al prot. n. 12738 del 22/12/2022 l'Azienda Agricola Crocetti Antonella ha sottoscritto per accettazione la proposta di rinnovo della concessione amministrativa, prot. 12283 del 12/12/2022, da eseguirsi con le modalità e condizioni meglio descritti nella predetta nota ARSIAL, ovvero alla corresponsione del canone annuo stabilito in € 851,31;
- che il concessionario è in regola con il pagamento dei dovuti corrispettivi fino alla scadenza del contratto Rep. 155/2017;
- che l'Agenzia, con Determinazione dirigenziale n.      del      ha autorizzato la formalizzazione del rinnovo della concessione amministrativa onerosa del descritto cespite, a patti e condizioni meglio descritti nel presente atto.

## T A N T O   P R E M E S S O

Le parti, come sopra rappresentate, stipulano quanto appresso:

ARSIAL affida, in concessione amministrativa pluriennale onerosa, all'**Azienda Agricola Antonella Crocetti**, sopra generalizzata, l'immobile di sua proprietà sito in Comune di Canino, loc. Riminino, distinto in catasto Fabbricati di detto Comune al **foglio 31 con la part. 176**, di categoria C/2, con superficie coperta di mq 256,00.

L' affidamento in concessione pluriennale, sottoposto agli obblighi, oneri e condizioni di cui ai seguenti articoli, comporterà l'utilizzo del bene nel pieno rispetto delle vigenti norme urbanistiche, ambientali e sanitarie.

Nell'ambito del consentito utilizzo, il concessionario si impegna a destinare l'immobile di che trattasi a magazzino, nonché si impegna a mantenere integro l'immobile affidato, eseguendo tutte quelle iniziative atte alla sua naturale conservazione.

Eventuali attività esercitate sull'immobile in argomento che richiedano nulla osta di Enti e/o Associazioni questi, previo assenso dell'Agenzia, sono a totale carico del concessionario, così pure i permessi e le autorizzazioni di competenza.

### **Art. 1**

#### **Premesse**

- 1.** Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Art. 2**

#### **Condizioni pattuite**

- 1.** ARSIAL affida in concessione amministrativa pluriennale il cespite immobiliare meglio descritto

nelle premesse.

**2. L'Azienda Agricola Antonella Crocetti**, di seguito indicata come "Concessionario", dichiara di accettare la concessione alle condizioni pattuite, di conoscere il cespite e di ritenerlo idoneo alle finalità che il medesimo intende perseguire sul predetto immobile.

### **Art. 3**

#### **Obblighi del concessionario**

- 1.** Il concessionario, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga a destinare l'immobile alle finalità per le quali è stata autorizzata la concessione di che trattasi, ovvero a magazzino.
- 2.** Il concessionario è tenuto ad eseguire la messa a norma di legge dell'immobile, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
- 3.** In dipendenza di quanto sopra, a partire dal momento della consegna del cespite, ogni responsabilità inerente e conseguente all'uso e alla frequentazione dello stesso e delle relative pertinenze, graverà sul concessionario che ne risponderà pienamente e totalmente senza eccezioni.

### **Art. 4**

#### **Custodia**

- 1.** Il concessionario si impegna a custodire il bene oggetto della presente convenzione con diligenza del buon padre di famiglia, si obbliga a curare la gestione e la manutenzione ordinaria/straordinaria secondo le vigenti normative urbanistiche, ambientali e sanitarie.

### **Art. 5**

#### **Divieto di sub affitto**

- 1.** E' fatto divieto al concessionario di sub/affittare o di concedere ad altri il godimento, di tutto o parte dell'immobile per qualsiasi durata di tempo, a qualsiasi titolo, di costituire o far costituire servitù passive, di trasferire ad altri il presente contratto, di apportare modifiche allo stato dei luoghi.

### **Art. 6**

#### **Addizioni, miglioramenti, trasformazioni.**

- 1.** L'immobile, già in possesso, è consegnato al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava ed accettato dalla stessa senza alcuna riserva.
- 2.** Allo scadere della concessione, salvo rinnovo, si dovrà redigere un apposito verbale di riconsegna dell'immobile ad ARSIAL.
- 3.** Le addizioni, miglioramenti e trasformazioni, sono eseguite a cura e a carico del concessionario e devono essere preventivamente assentite da ARSIAL. La mancata risposta di ARSIAL, entro trenta giorni dalla richiesta, è considerata rifiuto della stessa.

4. Ogni attività che richieda nulla osta, permessi, autorizzazioni di Enti, previo assenso di ARSIAL, sarà a carico del concessionario.
5. Il valore dei lavori o opere di migliorie realizzate, in caso di retrocessione dell'immobile, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio di ARSIAL, oppure, in caso di eventuale alienazione in favore del medesimo concessionario, da eseguirsi ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 7/09, potranno essere riconosciuti, in tutto o in parte, allo stesso.
6. Il concessionario rinuncia, in ogni caso, a qualsiasi indennità connessa all'aumento di valore eventualmente conseguito dall'immobile a causa delle opere di cui al precedente comma 3, anche in caso di risoluzione anticipata a qualsiasi titolo del rapporto.

## **Art. 7**

### **Responsabilità**

1. Il concessionario dichiara di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative alla gestione dell'immobile preso in concessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo e la cura della perfetta conservazione del cespite e dei suoi confini, obbligandosi a comunicare immediatamente ad ARSIAL qualunque modifica degli stessi operata da terzi.
3. Il concessionario, per la durata del presente contratto, dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa a copertura dei danni derivanti da incendi, eventi atmosferici, atti vandalici, dolosi e quant'altro.

## **Art. 8**

### **Canone**

1. Il canone di concessione annuo viene stabilito in **€ 851,31 (ottocentocinquantuno/31)** da corrisponderci ad ARSIAL per il primo anno al momento della stipula, per le restanti annualità entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno.
2. Il canone di concessione sarà aggiornato ogni anno in ragione del 75% della variazione degli indici ISTAT.
3. Il ritardo di sei mesi del pagamento del canone, comporta l'automatica risoluzione del contratto.

## **Art. 9**

### **Indennizzo di pregressa detenzione**

1. Il concessionario, alla stipula del presente Atto, non verserà ad ARSIAL alcun indennizzo a regolarizzazione della pregressa detenzione, in quanto già in regola con i dovuti corrispettivi fino alla scadenza dell'atto di concessione Rep. 155/2017.

## **Art. 10**

### **Durata**

- 1.** La durata del contratto, con decorrenza dal 01/01/2023, viene concordemente fissata in **5 anni**, per terminare senza alcuna necessità di disdetta.
- 2.** ARSIAL, su domanda del concessionario da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, si riserva la facoltà di rinnovare il presente contratto per ulteriori cinque anni. Alla scadenza il concessionario dovrà rilasciare gli immobili oggetto del presente contratto liberi da persone, cose e animali, alla piena disponibilità di ARSIAL e senza poter nulla chiedere e pretendere, a qualsivoglia titolo, azione o ragione.
- 3.** In caso di mancato rilascio del bene, il concessionario si obbliga a pagare a favore di ARSIAL una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel rilascio, salvo il danno ulteriore.

## **Art. 11**

### **Recesso**

- 1.** Qualora ARSIAL abbia la necessità di rientrare in possesso del cespite o di una sua parte per le proprie finalità istituzionali o sullo stesso intervengano modificazioni in ordine alla destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, potrà richiederne la restituzione dandone comunicazione al concessionario, con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, senza che la stessa possa nulla chiedere e pretendere a qualsivoglia titolo, azione o ragione.
- 2.** Con preavviso di mesi sei, mediante lettera raccomandata, è altresì consentito al concessionario recedere anticipatamente dalla scadenza contrattuale del presente atto, a condizione che la medesima concessionario abbia corrisposto tutto ciò dovuto per canoni pregressi e vigenti, ovvero fino dalla data dell'effettivo rilascio del cespite, che dovrà avvenire previo ripristino dei luoghi mediante la rimozione e l'asportazione di tutto ciò che non sia di proprietà dell'Agenzia.

## **Art. 12**

### **Essenzialità della clausole**

- 1.** Ogni clausola del presente atto, non osservata, è da ritenere essenziale e, conseguentemente, motivo di risoluzione del contratto.

## **Art. 13**

### **Spese di registrazione**

- 1.** Tutte le spese di atto, di registrazione e conseguenti al presente Contratto, nonché quelle di bollo, copia e registrazione, sono a totale carico del concessionario da eseguirsi presso la

competente Agenzia delle Entrate.

## **Art. 14**

### **Foro competente**

**1.** In caso di insorgenti controversie, le parti riconoscono valido il Foro di Roma.

Letto e sottoscritto in data \_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO

ARSIAL

A norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti approvano le clausole di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

IL CONCESSIONARIO

ARSIAL

**Delibera nr. 3000088 - Anno 2023 - del 25/01/2023**

**Organo: DETERMINA DIRIGENZIALE**

**Testo: PRAT.88RE-rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, a favore Azienda Agricola Crocetti Antonella per l'uso ed il godimento dell'immobile sito in Comune di Canino, località Riminino.**

Num.	Data	Creditore/Beneficiario	Causale	Importo	Assegnato	Da assegnare	Liquidato	Da liquidare
<b>CRAM</b>	<b>DG.007.01.7F</b>		Dismissioni patrimoniali					
<b>Capitolo</b>	<b>3.01.03.01.003.01</b>		Proventi da concessioni su beni - concessioni vigenti					
<b>Obiettivo/Funzione</b>	<b>B01GEN.</b>		GENERICO					
<b>Centro di costo</b>	<b>2.</b>		Avanzo/Fondo disponibile					
65	25/01/2023	CROCETTI ANTONELLA	PRAT.88RE-rinnovo concessione amministrativa onerosa, ai sensi del Regolamento regionale 7/09, a favore Azienda Agricola Crocetti Antonella per l'uso ed il godimento dell'immobile sito in Comune di Canino, località Riminino.	851,31	851,31	0,00	0,00	851,31
<b>Totali Delibera nr. 3000088 del</b>				<b>851,31</b>	<b>851,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851,31</b>